



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>25</u> del registro data <u>24/01</u> /2021	<i>Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente avverso al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo dal Sig. Schillaci Giovanni.</i>
---	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno ventinove, del mese di giugno, dalle ore 12,45 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
LATTUCA Santina	Sindaco		
ARCURI Melissa Rita	Vice Sindaco		
FUGALLO Antonino	Assessore		
FIORICA Leonardo	Assessore		
ANASTASI Rosalia	Assessore		
Totale presenti/assenti			

Assiste e partecipa il Segretario Comunale **Dott. Michele Giuffrida**.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale, constatato che la seduta è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto indicato ed invita i convocati a deliberare in ordine alla sua approvazione.

Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente avverso al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo del sig. Schillaci Giovanni

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla regolarità tecnica da parte del TPO del Settore I e alla regolarità contabile da parte del TPO del Settore II Servizio finanziario;

Visto lo schema di parcella dell'Avv. Vincenzo Caponnetto, prot. n. 791 del 25/01/2021 pari ad Euro 5.305,83 che include le fasi della controversia ed è onnicomprensivo di Cpa, spese generali e IVA come per legge (**Euro 5.305,83** onnicomprensivo);

Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il suddetto professionista;

Visti:

La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/2000;

La L.R. 26/93;

L'O.R.E.E.LL;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di uguale oggetto che in uno alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI DETTARE** l'indirizzo che il Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O.", nel rispetto della normativa di settore, provveda, mediante affidamento diretto, a conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio all'Avv. **Vincenzo Caponnetto** e costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo di Palermo avverso al ricorso presentato dal sig. Schillaci Giovanni per le motivazioni di cui nella narrativa della proposta;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore I di sottoscrivere il disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista e adottare tutti i conseguenti provvedimenti gestionali, compreso l'impegno di spesa pari ad **Euro 5.305,83** che graverà al cap. 560 denominato "Spese per liti, arbitraggi onorari e spese di cause" del redigendo bilancio 2021 in corso di formazione;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ulteriore unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91



COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

I SETTORE- SERVIZIO 1- SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente avverso al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo del sig. Schillaci Giovanni.*

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, nella qualità di Responsabile di P.O. del 1 Settore AA.GG.

Premesso che con ricorso notificato al nostro Ente in data 11/01/2021 e assunto al protocollo in pari data e con prot.n. 207 dal sig. Schillaci Giovanni con il quale cita il Comune di Realmonte davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per l'annullamento del diniego alla variante in corso d'opera (oggi permesso a costruire) del 04/11/2019, notificata in data 13/11/2019, per la sopraelevazione al progetto di demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato ubicato in via Rina del Comune di Realmonte in zona B2 del vigente Programma di Fabbricazione -zona B del PRG adottato con Delibera del Commissario ad Acta n.12 del 10/05/2019 del Comune di Realmonte;

Considerato che con nota dell'Ufficio Tecnico IV Settore del 05/11/2020 prot.n. 10928 notificata in data 13/11/2020 al Sig. Schillaci mediante messo comunale, comunicava allo stesso il diniego della richiesta di variante in corso d'opera (oggi permesso a costruire) per la sopraelevazione al progetto di demolizione ricostruzione e ampliamenti di un fabbricato, ubicato in via Rina del Comune di Realmonte ricadente in zona B2a del vigente P. di F. -zona B del P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad Acta n.12 del 10/05/2019 non si rileva dalla relazione e dall'elaborato grafico la documentazione propedeutica all'approvazione definitiva del progetto. Evidenziando, inoltre la situazione di fatto e di diritto del giunto tecnico (previsto dalla normativa in materia di sismicità) in considerazione dello sconfinamento del fabbricato del sig. Marino sulla proprietà Schillaci (come evidenziato dalle sentenze del Tribunale di Agrigento n. 1173 del 24/11/2011, confermata con Sentenza della Corte d'Appello n. 717 del 12/04/2017) in atto non ripristinato.

Infine, il fabbricato da erigersi nella parte est non viene edificato in aderenza ad un fabbricato esistente (in altezza) ma su area libera ed a una distanza inferiore a 10 m del fabbricato retrostante di proprietà dei signori Marino (dove esiste una finestra apribile), in contrasto con il Vigente Programma di Fabbricazione e del

P.R.G. adottato con Delibera del Commissario ad Acta n.12 del 10/05/2019 nonché con le disposizioni di legge in materia urbanistica.

Vista la documentazione richiesta all'UTC e fatta pervenire con nota n°568 del 19/01/2021 che si metterà nella disponibilità del legale che si incarica;

Dato atto che con precedente incarico, attribuito con atto deliberativo di G.C. n.124 del 28/08/2019 l'*avvocato Vincenzo Caponnetto* veniva incaricato per la costituzione in giudizio davanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per altro ricorso promosso sempre dallo stesso attore e per fattispecie similare e che quindi suggerisce, per economia tempi e di conseguente approfondimento, incaricare lo stesso legale;

Vista la fattura pro forma fatta pervenire dall'*avvocato Vincenzo Caponnetto*, con studio in con Studio Legale ad Agrigento in via Picone n.8, e assunta al protocollo dell'Ente in data 25/01/2021 con protocollo n.791, così di seguito riportata:

Competenza: T.A.R. Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa Fase

Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 978,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 675,00

Fase decisionale, valore personalizzato: € 1.200,00

Fase cautelare, valore minimo: € 910,00

Compenso tabellare € 3.763,00

DATO atto che l'importo caricato:

Rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale €. 564,45; CP 4% €.150,52;

IVA al 22% €827,86 - per un totale da Impegnare pari a: **€ 5.305,83**

Ritenuto opportuno conferire incarico legale per costituirsi e resistere in giudizio nei confronti del ricorso di cui sopra, per la tutela e difesa appropriata degli interessi dell'ente;

VISTO l'art.17 del D. Lgs n. 50/2016, il quale dispone che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, nelle quali, in aderenza all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, si chiarisce che "L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, che al punto 3.1.4.1 prevedono la *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente avverso al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo del sig. Schillaci Giovanni*

possibilità di procedere all'affidamento diretto ad un professionista di un incarico legale nel caso di consequenzialità o complementarietà con altri precedenti incarichi che siano stati conclusi positivamente;

CONSIDERATO che appare opportuno, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, per la migliore tutela delle ragioni dell'ente e del perseguimento dell'interesse pubblico, conferire l'incarico di che trattasi all'Avv. Vincenzo Caponnetto, cui è già stato conferito, con deliberazione di G. C. n. 124/2019, l'incarico per opporsi davanti al Tar di Palermo al ricorso proposto dal Sig. Schillaci Giovanni contro il Comune di Realmonte;

VISTO l'art. 9 della L. 24/03/12 n. 27, di conversione del D.L. 24/01/12 n.1, che ha innovato, tra l'altro, in materia d'incarichi legali e corrispettivi da corrispondere, con l'abrogazione dei tariffari professionali, e rimette alle parti, cliente e legale, di concordare l'importo del compenso tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività da prestare, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché della complessità delle questioni giuridiche da trattare;

VISTO il D.M. n. 55 del 10/03/14, che ha aggiornato i parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla L. 24/03/14 n. 27, che vanno applicati in mancanza di preventivo accordo;

VISTO l'art. 13 bis della L. n. 247/2012 in cui si ritiene equo il compenso determinato nelle convenzioni che regolano le prestazioni professionali degli avvocati quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia;

DATO ATTO che il Comune di Realmonte non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;

DATO ATTO che il suddetto compenso è da intendersi, altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc.), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;

DATO ATTO che nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

DATO ATTO che il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;

RITENUTO di dover demandare all'Ufficio competente e Responsabile del competente Settore l'adozione dei provvedimenti gestionali susseguenti;

VISTO la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO Il Codice dei Contratti D. Lgs n 50/16;

RITENUTO, nelle more dell'implementazione dell'elenco dei legali esterni per il conferimento degli incarichi legali di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio, di dovere procedere comunque all'affidamento del presente incarico;

Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente avverso al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo del sig. Schillaci Giovanni

VISTI:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la L.R. N. 7/92;
- la L.R. N. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.;
- Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali";

PROPONE

DI DETTARE l'indirizzo che il Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O.", nel rispetto della normativa di settore, provveda, mediante affidamento diretto, a conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio all'Avv. Vincenzo Caponnetto e costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo di Palermo avverso al ricorso presentato dal sig. Schillaci Giovanni per le motivazioni di cui in premessa e per un corrispettivo complessivo pari a quanto in premessa indicato, al netto del rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale, di IVA e CP, alle condizioni di seguito indicate:

- l'incarico dovrà essere affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- il compenso non potrà essere variato in aumento;
- il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
- al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovranno superare il 20% del totale del compenso stabilito;

nell'ipotesi di condanna di controparte al pagamento delle spese per il procedimento monitorio in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù del provvedimento monitorio. Solo in caso d'integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali;

DI DARE ATTO che tale incarico si rende necessario al fine di difendere e tutelare le ragioni dell'Ente e che la mancata costituzione in giudizio comporterebbe un grave danno all'Ente;


DI DISPORRE con la presente l'assegnazione al Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O." della somma di € 5.305,83 comprensiva di IVA, CPA e contributo unificato, con imputazione della spesa al cod. spese legali – cap. 560 "Spese per liti, arbitraggi onorari e spese di cause" del redigendo bilancio 2021 in corso di formazione

Di Dare mandato al Responsabile del Settore I di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti ivi compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista designato;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire la costituzione dell'Ente nei termini di legge;

Trasmettere il presente atto al professionista designato.

Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vasta





PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, sull'unita proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente avverso al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo del sig. Schillaci Giovanni, si esprime Parere Favorevole*

Addi, _____



Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vella

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sull'unita proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;

Addi, _____

**Il Responsabile del II Settore
Economico- Finanziario**
Dott. Salvatore Alessi

Letto, confermato e sottoscritto:

Michele Sindona
IL SINDACO-PRESIDENTE
Avv. Lattuca Santina
Messa Rita
Messa Rita

L'ASSESSORE ANZIANO
Fugallo Antonino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Giuffrida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Realmente, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Giuffrida

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il : _____

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Giuffrida